

LA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO IN AGRICOLTURA A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO CE N.1/2004 DELLA COMMISSIONE EUROPEA

di Andrea Piergiorgio Baccarini

Con regolamento CE n.1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, contenente disposizioni relative all'applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la Comunità Europea ha presentato la nuova disciplina finalizzata ad estendere alle aziende agricole l'esenzione dall'obbligo di notifica.

La disciplina relativa agli aiuti di Stato nel settore agricolo è stata fornita, sino all'adozione del suddetto regolamento CE n.1/2004, attraverso l'applicazione di disposizioni contenute in atti regolamentari, in direttive, decisioni del Consiglio e della Commissione, nelle discipline specifiche e nella prassi.

Con l'adozione del Regolamento CE n.1257/1999¹ del 17 maggio 1999 la Commissione ha provveduto ad imprimere un notevole impulso alla definizione ed al consolidamento delle disposizioni in materia di aiuti di Stato.

In particolare, con il regolamento in questione² è stata prevista l'applicazione degli artt.87, 88 e 89 agli aiuti concessi dagli Stati membri a misure di sostegno dello sviluppo rurale, ed inoltre sono stati definiti i criteri secondo i quali alcuni tipi di aiuti risultano vietati³.

Successivamente, la Commissione ha provveduto a stabilire nel 1999 i nuovi orientamenti per la concessione di aiuti di Stato nel settore agricolo, destinati a codificare e semplificare le norme applicate in passato. Tali orientamenti,

¹ Il Regolamento CE n.1257/1999 è Stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. L 160 del 26/06/1999.

² Cfr. art.51 del Regolamento 1257/1999.

³ Il regolamento sullo sviluppo rurale 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, riassume tutte le vecchie e nuove politiche di sostegno al settore agricolo, e modifica alcuni precedenti regolamenti, abrogandone le disposizioni in essi contenuti.

entrati in vigore nel 2000 a seguito della pubblicazione⁴ del documento che rappresenta la guida per valutare la compatibilità degli interventi nazionali con quelli comunitari, costituiscono un importante intervento nella ridefinizione delle disposizioni applicate in precedenza⁵, in quanto forniscono un preciso quadro di riferimento per i vari tipi di aiuti di Stato autorizzati, ed inoltre tengono conto degli sviluppi della PAC e della necessità di operare un miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e di tutelare l'ambiente e il patrimonio delle zone rurali.

A fronte di tale contesto normativo, la Commissione ha ritenuto opportuno adottare un nuovo regolamento in materia di aiuti di Stato in agricoltura, entrato in vigore nel gennaio del 2004, al fine di procedere ad una semplificazione della disciplina concernente la gestione di tali incentivi, e per consentire agli Stati membri la concessione di diversi tipi di aiuti di Stato nel settore agricolo a prescindere dal rilascio dell'autorizzazione preventiva da parte della Commissione.

La particolarità del regolamento CE n.1/2004 consiste nella soppressione dell'obbligo di autorizzazione preventiva.

L'abrogazione di tale autorizzazione ex-ante, prevista dal regolamento di recente approvazione, viene compensata attraverso la previsione di una procedura che prevede la presentazione, da parte degli Stati membri, di relazioni ex-post conformi a criteri rigorosi di qualità, sulla base delle quali la Commissione è tenuta a verificare se le condizioni stabilite nel regolamento siano state soddisfatte.

La previsione delle relazioni ex-post, che attestino la conformità ai criteri di qualità prestabiliti, consente ai Paesi membri dell'Unione Europea di concedere gli aiuti di Stato in agricoltura senza dover attendere che la Commissione rilasci la preventiva autorizzazione.

L'estensione alle aziende agricole del regime di esenzione consentirà di procedere all'attuazione in tempi

⁴ Gli orientamenti sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C 28 dell'1 febbraio 2000.

⁵ Le disposizioni precedenti sono state rielaborate in modo tale da tenere conto delle modifiche introdotte con i nuovi regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato (OCM) ed al settore dello sviluppo rurale (Regolamento CE 1257/99 e Regolamento CE 445/02).

brevi dei nuovi aiuti di Stato nel settore agricolo, permettendo, inoltre, di facilitare la realizzazione dei programmi nazionali finalizzati al miglioramento dei requisiti in materia di ambiente e di benessere ed igiene degli animali.

Secondo quanto previsto nel regolamento, la Commissione potrà, inoltre, avviare un'indagine qualora vengano sporte denunce circa presunte irregolarità nell'applicazione della nuova procedura.

Il regolamento CE n.1/2004 non allenta nella sostanza le norme vigenti in materia di aiuti di Stato e, in particolare, non consente di autorizzare aiuti di Stato in settori considerati incompatibili con il mercato interno. Pertanto, la nuova disciplina non deve essere intesa come uno strumento finalizzato a nazionalizzare gli aiuti a favore degli agricoltori, in quanto la medesima normativa vigente in relazione agli aiuti di Stato nel settore agricolo continuerà ad essere applicata nell'Unione Europea.

Il regolamento era stato annunciato da parte della Commissione contestualmente alla presentazione del documento di lavoro sulla revisione di metà percorso della Politica Agricola Comune, nel quale oltre agli indirizzi sul disaccoppiamento, sulla modulazione obbligatoria e sulla ecocondizionalità, uno degli elementi sui quali poggiavano gli orientamenti comunitari era, appunto, la semplificazione in materia di aiuti di Stato, con l'introduzione del principio della esenzione dalla autorizzazione preventiva per alcune specifiche categorie di interventi di politica agraria.

Con tale documento la Commissione, prendendo definitivamente atto della situazione previgente, ha provveduto a modificare la disciplina in materia di aiuti di Stato in agricoltura, sostanzialmente inefficiente, che poggiava su quanto disposto nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel febbraio del 2000, che comportava notevoli ritardi e complicazioni di ordine pratico nella implementazione di interventi di sostegno, la cui efficacia è dimostrata solo in relazione alla tempestività ed alla immediatezza della loro applicazione.

La precedente procedura comunitaria della notifica preventiva e della autorizzazione appariva, infatti, lenta,

complessa, implicava diversi passaggi⁶ e richiedeva una capacità pratica nella predisposizione dei pacchetti di notifica, mentre gli esiti erano caratterizzati da un elevato grado di incertezza.

L'esperienza recente dell'erogazione degli aiuti in agricoltura ha dimostrato che, dal momento della trasmissione della richiesta di autorizzazione all'autorizzazione da parte della Commissione intercorre un periodo di tempo di durata eccessiva ed irragionevole rispetto alle esigenze di intervento richieste in tal senso dagli operatori del settore⁷.

A fronte di tale situazione il nuovo regolamento consente di intervenire con misure di sostegno in maniera tempestiva e coerente rispetto alle esigenze locali, evitando in tal modo il verificarsi delle inefficienze che caratterizzavano il precedente sistema, a condizione che gli interventi siano interamente compatibili con le rigorose norme comunitarie che non consentono gli aiuti in grado di alterare la libera concorrenza.

Infatti, la semplificazione della gestione degli aiuti di Stato introdotta dalla Commissione non comporta, tuttavia, un indebolimento dei controlli, in relazione ai quali, al contrario, sono stati previsti dei rafforzamenti di fatto attraverso una costante e scrupolosa vigilanza a posteriori.

Con riferimento ai programmi nazionali di aiuti nel settore agricolo, gli stessi possono essere attivati alle condizioni previste dalla previgente normativa, ed in particolare secondo quanto previsto nelle linee guida emanate all'inizio del 2000, e negli artt.51 e 52 del regolamento 1257/99.

Il regolamento CE n.1/2004 si fonda su alcuni punti cardine.

Anzitutto, l'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva riguarda solo alcune categorie di aiuti di Stato,

⁶ Oltre all'autorità che formula la misura di sostegno e alla Commissione europea, interviene anche la rappresentanza permanente dello Stato membro a Bruxelles.

⁷ Tale periodo di tempo varia da circa tre mesi, nelle ipotesi in cui le relative procedure si concludano senza particolari impedimenti, ad oltre un anno, nel caso in cui emergano particolari complicazioni. In particolare, si evidenzia che l'eccessivo ritardo nell'applicazione dei regimi di aiuti poteva provocare, da parte della stessa autorità nazionale proponente, la rinuncia all'aiuto precedentemente richiesto.

ossia tredici diversi gruppi di interventi che vanno dal regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, al sostegno per il pagamento dei premi assicurativi per coprire i danni da calamità naturali, da eventi climatici avversi e da malattie del bestiame e delle piante.

Al riguardo, sono esclusi dal regime di esenzione gli aiuti per la pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari e i sussidi alle esportazioni.

In relazione alle categorie di aiuto esentate dalla notifica, i singoli paesi possono dare immediata attuazione alle misure programmate, con il vincolo della presentazione di relazioni annuali dettagliate, dalle quali traspariscano tutti gli elementi che mettono in condizione i servizi comunitari di accertare la compatibilità del regime di sostegno alle disposizioni comunitarie.

Le relazioni ex post devono, poi, essere redatte dalle autorità nazionali su un formato standard predisposto dalla Commissione.

Inoltre, per ogni singola misura di aiuto, è previsto che l'autorità nazionale responsabile provveda a fornire alla Commissione alcune dettagliate informazioni, secondo un tracciato di riferimento indicato nel regolamento stesso.

In riferimento ai regimi di aiuto esentati dalla notifica, i servizi di Bruxelles sono tenuti ad eseguire gli accertamenti necessari dopo la loro attuazione, sebbene il regolamento preveda alcune misure di salvaguardia, come la possibilità per la Commissione di avviare un'indagine immediata, in caso dovesse pervenire una circostanziata denuncia circa presunte irregolarità nell'applicazione, ovvero la possibilità di sospendere il regime di esenzione agli Stati membri e alle autorità nazionali che non soddisfano agli obblighi di fornire le necessarie informazioni previste nei rapporti annuali e in quelli per singola misura.

Con il regolamento CE n.1/2004, gli organismi nazionali che intervengono nel settore agricolo, le Regioni, le Province, le Camere di commercio e qualsiasi altra istituzione che programma e attua interventi in campo agricolo hanno la possibilità di intervenire con maggiore tempestività e, pertanto, con più efficacia per risolvere le criticità del settore.

L'approvazione del nuovo regolamento rende impossibile aggirare la rigida disciplina in materia di compatibilità con il mercato interno e con il regime di libera concorrenza tra le imprese, sancita nel Trattato dell'Unione e nei successivi testi legislativi.

L'innovatività e l'utilità pratica del regolamento CE n.1/2004, volto ad estendere alle aziende agricole l'esenzione dall'obbligo di notifica, consente di procedere alla soppressione dei controlli ex-ante della Commissione per tutta una serie di misure di aiuti di Stato nel settore agricolo, circostanza che consentirà agli Stati membri di attuare i regimi di aiuto in tempi più brevi rispetto al passato e, pertanto, di rispondere più prontamente alle necessità degli operatori del settore agricolo.

In tal modo il nuovo regolamento mostra concretamente la capacità della Commissione di prendere provvedimenti in grado di consentire la necessaria semplificazione della disciplina relativa agli aiuti di Stato, provvedendo ad una ridefinizione organica ed efficiente della vigente normativa in materia di agricoltura.